

Bonus Bebè 2019: necessario ISEE entro il 31 dicembre

di [Antonella Madia](#)

Pubblicato il 6 Dicembre 2019

Tempo fino al 31 dicembre per non perdere il diritto alla corresponsione del cd. "Bonus Bebè": l'INPS segnala come per interrompere la sospensione derivante dalla mancanza dell'ISEE 2019 i soggetti beneficiari dovranno presentare la DSU entro il 31 dicembre prossimo. In caso di mancata presentazione le conseguenze saranno diverse a seconda che il bonus sia richiesto per l'anno 2017 oppure per gli anni 2018 e 2019.

Le disposizioni sul bonus bebè

Con il [Messaggio n. 4144 del 13 novembre](#) 2019 l'INPS ha ricordato **il termine ultimo per rinnovare l'ISEE 2019** al fine di ottenere l'erogazione delle mensilità per l'anno 2019 dell'**assegno di natalità** (cd. **bonus bebè 2019**) di cui:

- all'[articolo 1, commi 125-129 della L. n. 190/2014](#), che prevede un **assegno corrisposto mensilmente** per ogni figlio **nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017**, e **fino al compimento del terzo anno di età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
- all'[articolo 1, commi 248-249 della L. n. 205/2017](#), che prevede un assegno per ogni figlio **nato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018**, per il primo anno di vita/ingresso in famiglia del bambino.



Il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla L. n. 136/2018, con l'[articolo 23-quater](#) ha poi previsto che l'assegno di natalità sia riconosciuto **anche per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019**.

Bonus Bebè: regimi differenti a seconda della data di nascita/ingresso del bambino

Infatti, per i soggetti per i quali il diritto sorge entro il 31 dicembre 2017 l'assegno è valido per 3 anni (quindi fino al 2020), mentre per i soggetti che maturano il diritto nel 2018 o nel 2019 l'assegno può essere corrisposto per un solo anno dalla nascita/ingresso del bambino.

DSU e ISEE per il Bonus Bebè 2019

L'ISEE è requisito necessario per la corresponsione dell'assegno

Fermo restando quanto detto finora e tutti gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa, al fine di poter godere di tale beneficio, **i soggetti richiedenti e che si trovano in possesso di tutti i requisiti**, dovranno presentare preliminarmente una **dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, all'interno della quale devono essere presenti **anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo**, per il quale viene richiesto il beneficio.

L'istituto previdenziale con il Messaggio n. 4144/2019 fornisce istruzioni più chiare per l'elaborazione della DSU e conseguentemente dell'ISEE in quanto a seguito di alcune verifiche è risultato che molti utenti – pur avendo presentato la domanda per eventi avvenuti nel 2018 – non hanno provveduto alla presentazione dell'ISEE per l'anno 2019 e che l'erogazione per l'anno 2019 è stata perciò sospesa.

Infatti, l'INPS ha ricordato che **la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto:**

- a. non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione;
- b. ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo.

Presentazione DSU entro il 31 dicembre 2019

Per poter ricominciare a ricevere i pagamenti per il [Bonus Bebè](#) 2019 è necessario che gli utenti presentino la **DSU per l'anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019**: tale adempimento è

infatti necessario ai fini del rilascio dell'**ISEE minorenni 2019**, presupposto per ottenere la successiva corresponsione dell'assegno di natalità.

Mancata presentazione DSU per l'assegno di natalità

Nel caso di **mancata presentazione della DSU** entro il termine massimo del 31 dicembre 2019, la situazione cambia a seconda della Legge che garantisce la spettanza del Bonus Bebè:

- a. se il beneficio spetta **sulla base della L. n. 205/2017**, si avrà come conseguenza **la perdita delle mensilità di competenza del 2019 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata;**
- b. se il beneficio spetta **sulla base della L. n. 190/2014** e l'utente è ancora in possesso dei requisiti di legge, egli **potrà domandare nuovamente l'assegno nel 2020 per il periodo residuo, senza possibilità di recuperare le mensilità dell'anno 2019** e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della nuova domanda.

Si ricorda a tal proposito che la fruizione del beneficio di cui alla L. n. 190/2014 può essere richiesta solamente per gli eventi avvenuti nell'anno 2017, stante la durata triennale della prestazione prevista da tale legge.

Differente è invece il caso di decadenza della domanda per mancato rinnovo dell'ISEE nel 2019 riferita ad eventi avvenuti nel 2018 (e quindi interessati da **quanto previsto dalla L. n. 205/2017**): in tale circostanza **non sarà più possibile presentare una nuova domanda nel 2020** stante la durata annuale della prestazione prevista da tale Legge.

Dichiarazione per il 2020

Per i soggetti aventi diritto all'assegno nell'anno 2020, per eventi avvenuti nel corso dell'anno 2019 (ex l. n. 205/2017), essi saranno invitati a presentare tempestivamente una DSU a partire dal 1° gennaio 2020, allo scopo di consentire all'Istituto Previdenziale la verifica della permanenza dei requisiti di legge e al contempo garantire la contestuale erogazione delle mensilità di assegno spettanti per l'anno 2020.

Chi deve rinnovare l'ISEE per Bonus Bebè dal 1/1/2020

Ricapitolando meglio, dovranno rinnovare l'ISEE dal 1° gennaio 2020:

1. sia i beneficiari dell'assegno ai sensi del D.L. n 119/2018 **per gli eventi avvenuti nel 2019** (beneficio annuale);
2. sia i beneficiari dell'assegno ai sensi della L. n. 190/2014 **per gli eventi avvenuti nel 2017** (beneficio triennale).

Qualche esempio di decadenza del Bonus Bebè

L'INPS per chiarire meglio la questione della decadenza, fa diversi esempi.

Nascita di un figlio avvenuta a maggio 2018.

Si fa l'esempio di una **DSU risalente a giugno 2018, con domanda di assegno di natalità (ex L. n. 205/2018) a luglio 2018.**

L'assegno viene percepito normalmente **fino a dicembre 2018.**

Nel 2019 tale soggetto non presenta la DSU, con conseguente **sospensione delle mensilità di assegno relative all'anno 2019.**

In tal caso:

- a. **se l'utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2019** la domanda viene **riattivata** e riprende normalmente l'erogazione dell'assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con recupero delle mensilità arretrate;
- b. **se l'utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2019**, la domanda **decade** e le mensilità per l'anno 2019 non possono più essere corrisposte.

A cura di Antonella Madia

Venerdì 6 Dicembre 2019